



PROVINCIA DI BRINDISI

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLE SEGNALAZIONI TURISTICHE

INDICE

pag 02

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e finalità

pag. 03

Art. 1 bis – Soggetti titolati

pag. 03

CAPO II

DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Art. 2 – Definizione dei mezzi pubblicitari

pag. 04

Art. 3 – Cartelli ed altri mezzi pubblicitari

pag. 06

Art. 4 – Ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade e le fasce di pertinenza

pag. 07

Art 4 bis - Ubicazione dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio

pag. 07

CAPO III

AUTORIZZAZIONI

Art. 5 Autorizzazioni

pag. 08

Art. 6 Nulla osta tecnici

pag. 11

Art. 7 Vincoli culturali e ambientali

pag. 11

Art. 8 Obblighi del titolare dell'autorizzazione/nulla-osta

pag. 12

Art. 9 Targhette di identificazione

pag. 13

Art 10 Voltura

pag. 14

Art 11 Termine d'installazione

pag. 14

Art 12 Revoca, decadenza, rinuncia

pag. 14

Art 13 Variazione messaggio pubblicitario

pag. 15

CAPO IV

CANONI

Art 14 Oneri e Corrispettivi

pag. 16

Art 15 Modalità di versamento canone

pag. 16

Art 16 Mancato versamento del canone

pag. 17

CAPO V:

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 17 Vigilanza

pag. 18

Art. 18 Sanzione pecuniaria

pag. 18

Art. 19 Rimozione mezzo pubblicitario collocato su suolo privato

pag. 19

Art. 20 Rimozione d'urgenza

pag. 19

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

art. 21 Particolari forme di pubblicità

pag. 20

art. 22 Rinvio

pag. 20

art. 23 Disposizioni transitorie e finali

pag. 20

Allegato A

pag 21

Allegato B

pag 25

CAPO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina la pubblicità lungo le strade in gestione alla Provincia di Brindisi, o in vista di esse, ai sensi delle disposizioni previste dall'articolo 23 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dagli articoli dal n. 47 al n. 58 del D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada".
2. Nel disciplinare la pubblicità lungo le strade provinciali la Provincia di Brindisi:
 - a. persegue l'obiettivo di tutela e valorizzazione del paesaggio storico, naturalistico e architettonico che caratterizza il territorio della Provincia di Brindisi;
 - b. si impegna a contrastare il fenomeno dell'abusivismo al fine di salvaguardare la sicurezza e l'incolumità degli utenti della strada

Art. 1 bis

SOGGETTI TITOLATI

1. Sono titolati a presentare domanda di autorizzazione, tramite il Legale rappresentante o un suo delegato, i soggetti interessati, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

CAPO II: DEFINIZIONI, TIPOLOGIA E UBICAZIONE

Art. 2

DEFINIZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

(art. 47 D.P.R. n. 495/1992)

1. Con il termine di impianti o mezzi pubblicitari si intendono le strutture e gli allestimenti pubblicitari così come vengono definiti dall'art. 47 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada.
2. Si definisce “**insegna di esercizio**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta. E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre Ditte estranee, purchè attinenti all'attività svolta nel luogo ove è installata.
3. Si definisce “**preinsegna**” la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 chilometri. Non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta.
4. Si definisce “**sorgente luminosa**” qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
5. Si definisce “**cartello**” un manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi , quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
6. Si definisce “**striscione, locandina e stendardo**” l'elemento realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. Lo striscione è caratterizzato dalla particolare lunghezza atta a permettere il posizionamento a scavalco della sede stradale; deve essere ancorato sia sul lato superiore che su quello inferiore. La locandina è caratterizzata dal particolare ancoraggio solo sul lato superiore e dalle limitate dimensioni

rispetto allo striscione; qualora sia posizionata sul terreno può essere realizzata anche in materiale rigido costituendo il cosiddetto “cavalletto” le cui dimensioni non potranno essere superiori a cm. 140x140, sostegni esclusi. Lo stendardo o bandiera è caratterizzato dal particolare fissaggio solo su di un lato o comunque sventolante tipo bandiera.

7. Si definisce “**segno orizzontale reclamistico**” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzati alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.
8. Si definisce “**impianto pubblicitario di servizio**” qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità, nell’ambito dell’arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.
9. Si definisce “**impianto di pubblicità o propaganda**” qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Di seguito si individuano alcune tipologie di impianti di pubblicità o propaganda:

9.a Manifesto: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è posto in opera per sovrapposizione su idoneo impianto pubblicitario per affissioni, o su strutture murarie, o su altri supporti comunque diversi dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

9.b Impianti per Affissioni: Qualunque manufatto, con caratteristiche analoghe ai cartelli (punto 5), esclusivamente finalizzato alla sovrapposizione di manifesti (punto 9.a). Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.

9.c Targa: Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata in materiale di qualsiasi natura, installata esclusivamente presso l’ingresso della sede dell’attività a cui si riferisce avente una superficie totale non superiore a 1.200 centimetri quadrati. Essa è utilizzabile solo su una facciata ed è posta in opera in aderenza alla struttura muraria dell’ingresso o nelle pertinenze adiacenti lo stesso. Non può essere luminosa né per luce propria, né per luce indiretta.

9.d Vetrinetta/Bacheca: Manufatto supportato da idonea struttura o applicato a muro, finalizzato alla esposizione di campioni di merce e messaggi pubblicitari o alla

esposizione, tramite applicazione per sovrapposizione all'interno della bacheca, di messaggi relativi all'attività sociale o propagandistici di attività. Può essere luminosa per luce propria.

9.e Vetrofania: La riproduzione su superfici vetrate con pellicole adesive o con tecniche pittoriche di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Non può essere luminosa.

9.f Proiezione luminosa: Consiste nella effettuazione di pubblicità in luoghi pubblici o aperti al pubblico, attraverso proiezioni luminose di diapositive o cinematografiche o similari, su schermi o pareti riflettenti comunque realizzate.

9.g Impianto di pubblicità a messaggio variabile: manufatto finalizzato alla pubblicità e/o propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse. Può essere luminoso sia per luce diretta che indiretta.

9.h Pubblicità fonica o sonora: Qualunque impianto tecnico idoneo ad effettuare la diffusione attraverso onde sonore di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere effettuata in forma fissa o itinerante, con veicoli o senza. E' considerata pubblicità sonora anche quella effettuata a viva voce, quando per il particolare modo di effettuazione può essere assimilata alle forme di cui sopra; in tal caso con l'unica eccezione relativa alla assenza di attrezzature di amplificazione della voce.

9.i Volantino: Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, di norma privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Esso è caratterizzato dalle limitate dimensioni, ed è prioritariamente utilizzato per la diffusione di messaggi pubblicitari a mano o analogo metodo. Non può essere posto in opera con nessun metodo caratteristico di altri mezzi pubblicitari. Equivale all'attività di volantinaggio l'effettuazione di pubblicità mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi, esclusi i mezzi sonori, comunque idonei alla diffusione di messaggi pubblicitari. Le dimensioni massime consentite per i volantini sono cm. 21x30 (A4).

Art. 3

CARTELLI ED ALTRI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le dimensioni e caratteristiche dei cartelli ed altri mezzi pubblicitari luminosi e non luminosi sono definite dal DPR 495/92 (artt.48 e ss.).

Art. 4
**UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI LUNGO LE STRADE E LE FASCE DI
PERTINENZA**

1. L'ubicazione di mezzi pubblicitari lungo le strade, ove ne sia consentita l'installazione, deve avvenire nel rispetto delle norme di cui all' art. 51 e ss. del D.P.R. 495/92

Art. 4 bis
**UBICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE
AREE DI PARCHEGGIO**

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli, insegne di esercizio e altri mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non supera l'8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, se trattasi di strade di tipo C e F, e il 3% delle stesse aree se trattasi di strade di tipo A e B, semprechè gli stessi non siano collocati lungo il fronte stradale, lungo le corsie di accelerazione e decelerazione e in corrispondenza degli accessi. Dal computo della superficie dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari sono esclusi quelli attinenti ai servizi prestati presso la stazione o l'area di parcheggio.
2. Si applicano tutte le altre disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione.

CAPO III: AUTORIZZAZIONI

Art. 5

AUTORIZZAZIONI

(art. 23 D.Lgs. 285/92 e art. 53 D.P.R. 495/92)

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati lungo le strade provinciali o in vista di esse, è soggetta ad autorizzazione da parte della Provincia.
2. L'Ufficio Tributi e Concessioni della Provincia cui indirizzare l'istanza per l'installazione di un mezzo pubblicitario provvederà ad avviare l'istruttoria anche ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico comunicando al richiedente le eventuali prescrizioni.
3. Il soggetto interessato al rilascio di una autorizzazione per l'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari deve presentare o spedire la relativa domanda, redatta in carta legale, con allegata ricevuta comprovante il versamento per spese di istruttoria, così come fissate dalla Giunta Provinciale, ai sensi del 3° comma dell'art. 405 del D.P.R. 495/92, corredata oltre che dai dati anagrafici del richiedente, completi di Codice Fiscale, dalla descrizione particolareggiata dell'opera che si intende eseguire, dalla denominazione della strada provinciale interessata, dall'esatta indicazione della località interessata e dagli estremi di identificazione dell'immobile su cui insisterà il manufatto. Ogni domanda potrà riguardare più impianti pubblicitari posti sulla medesima strada.
4. Alla suddetta domanda dovranno essere allegati in triplice copia:
 - bozzetto a colori del messaggio da esporre con relative dimensioni preferibilmente in scala 1:25;
 - relazione tecnica: redatta da un tecnico abilitato, nella quale si attesti che il manufatto che si intende realizzare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantire la stabilità;
 - in alternativa al punto precedente: Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che:
 - a) Il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
 - b) l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;

- Disegni, possibilmente in unica tavola, comprendenti:
 - ✓ corografia in scala 1:10.000 o 1:5.000
 - ✓ una planimetria particellare della zona in scala 1:2.000 per un raggio di 500mt. Ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione ai sensi dell'art. 51 del DPR 16/12/1992 n. 495. al riguardo dovrà essere specificato nella domanda se si intende realizzare il mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza della strada (se possibile) o all'esterno, su suolo privato, nel qual caso dovranno essere indicati anche i dati catastali e le generalità e domicilia dei proprietari e dell'eventuale mezzadro o fittavolo.

Ai fini della esatta individuazione, da parte dell'Ufficio competente, del posizionamento prescelto, ove nelle vicinanze non sussistono manufatti facilmente individuabili, né lungo la strada cippi o altri segnali di progressive distanziometriche, in tal caso occorrerà misurare e comunicare sulla stessa domanda le distanze in metri che dovrebbero intercorrere fra il mezzo pubblicitario ed i due segnali stradali ad esso precedente e seguente;

✓ Elaborati Grafici: la pianta in scala 1 : 1.000 con la posizione del cartello da installare rispetto al filo della carreggiata e la sezione trasversale strada in scala 1 : 1.000 con relative quote del cartello rispetto alla strada;

✓ Sezione trasversale della strada nel punto di installazione.

- documentazione fotografica interessante il tratto di strada e la località oggetto di richiesta (almeno due fotografie);
 - per l'esposizione dei messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
 - eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi.
 - ricevuta di un versamento su c/c postale 12882726 intestato a Provincia di Brindisi – Servizio tesoreria – 72100 Brindisi da effettuare a fondo perduto per spese di istruttoria e sopralluogo (causale da trascrivere per legge negli appositi spazi).
 - *(solo per i rinnovi)* Ricevute di versamento attestanti il pagamento del canone relativo alla precedente autorizzazione
5. Gli impianti luminosi devono essere posti in opera da soggetti in possesso dei requisiti di cui alla Legge 46/90 e s.m.i..
6. L'autorizzazione o l'atto di formale diniego è emesso dal Responsabile del Servizio, previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale entro 60 giorni dalla data di presentazione della

domanda

7. Il parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale, di cui al precedente comma 6, deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla data di invio della domanda al medesimo ufficio ;
8. Nel provvedimento autorizzativo sono fissate le condizioni ritenute necessarie a tutela del bene e dell'interesse pubblico, le norme generali, eventuali prescrizioni particolari, la durata, nonché il tempo accordato per l'esecuzione delle opere.
9. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione all'interessato; l'istanza si intende rinunciata se trascorsi 60 giorni dalla suddetta comunicazione non siano pervenute le integrazioni richieste. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o delle integrazioni richiesti.
10. Qualora, a parere dell'Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto devono essere indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.
11. Durante la installazione del cartello o altro mezzo pubblicitario, il provvedimento di autorizzazione o copia del medesimo dovrà essere costantemente tenuto sul luogo dei lavori, al fine di esibirlo, su richiesta, ai funzionari incaricati del controllo.
12. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di mezzi pubblicitari ha validità per un periodo di 3 (tre) anni decorrente dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità di cui ai precedenti commi;
13. Fuori dai centri abitati, qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno 3 (tre) mesi, ferma restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda alla Provincia nella quale devono essere indicati gli estremi dell'autorizzazione. Alla domanda dovrà essere allegato il bozzetto del nuovo messaggio. La Provincia sarà tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi 15 (quindici) giorni, decorsi i quali si intenderà tacitamente rilasciata. Per la variazione del messaggio è dovuto un corrispettivo pari alle sole per spese di istruttoria.
14. Le istanze intese ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'installazione di mezzi pubblicitari, vanno corredate dalle copie dei versamenti attestanti il pagamento del canone relativo alla precedente autorizzazione.
15. Le istanze di cui al comma precedente, devono essere presentate entro sei mesi prima della scadenza del precedente atto autorizzativo. In mancanza della domanda di rinnovo, il titolare

dell'atto decade da qualunque diritto al mantenimento dell'impianto pubblicitario il giorno stesso della scadenza dell'autorizzazione.

Art. 6
NULLA OSTA TECNICI

1. L'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali correnti all'interno di centri abitati con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è sottoposta ad autorizzazione specifica del Comune, salvo il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia.
2. Il Comune, prima del rilascio dell'autorizzazione alla installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari, ad esclusione delle insegne di esercizio, deve acquisire il preventivo Nulla-Osta tecnico della Provincia di Brindisi. La relativa domanda, redatta in carta semplice, con allegato la ricevuta comprovante il versamento per le spese di istruttoria potrà riguardare più impianti pubblicitari posti sulla medesima strada. Alla richiesta dovranno essere allegati i documenti di cui all'art. 5 comma 4.
3. Conclusa la istruttoria tecnico-amministrativa, accertata la regolarità della domanda nonché delle opere da eseguire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e del presente regolamento e sulla base delle risultanze dell'eventuale sopralluogo, il responsabile del servizio, entro 60 giorni dalla data del ricevimento della domanda, emana il nulla-osta tecnico previo parere dell'Ufficio Tecnico Provinciale.
4. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta o comunque nel caso di richiesta di chiarimenti o di integrazioni da parte della provincia, il responsabile del procedimento è tenuto a darne comunicazione al Comune entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della domanda. Il termine del procedimento ricomincia a decorrere dalla data di ricezione dei chiarimenti o della documentazione integrativa.
5. Qualora, a parere dell'Amministrazione, si riscontrassero condizioni ostative al rilascio del provvedimento, deve essere emesso, sempre nel termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda, un atto di formale diniego. Nel suddetto atto sono indicati i motivi del diniego. Il rigetto della domanda non dà diritto al rimborso delle spese di istruttoria.

Art. 7
VINCOLI CULTURALI E AMBIENTALI

1. Ai sensi degli articoli 50 e 157 del D.Lgs. 490/99 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352) è fatto divieto di installare cartelli o altri mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne di

esercizio, lungo le strade provinciali site all'interno di aree vincolate, con le procedure e nelle forme di legge, a tutela delle bellezze naturali, culturali e ambientali, salvo autorizzazione rilasciata dalla Provincia di Brindisi a norma dell'art. 23, comma 3, del Nuovo Codice della Strada, previo parere favorevole dell'Autorità preposta alla tutela sulla compatibilità della collocazione del manufatto con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici e dei luoghi soggetti a tutela.

Art. 8

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

(ART. 54 D.P.R. 495/92)

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nell'art 9 del presente regolamento e nel provvedimento di autorizzazione ed in particolare deve :
 - verificare il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
 - effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dalla Provincia al momento del rilascio dell'autorizzazione/nulla osta o anche successivamente per intervenute e motivate esigenze;
 - procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
2. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/nulla osta, rilasciata per la posa di segni orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'articolo 51 comma 9 DPR 495/1992, di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione, dello spettacolo culturale o dell'iniziativa commerciale per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
3. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di comunicare tempestivamente alla Provincia ogni variazione di residenza o domicilio.
4. Gli atti di autorizzazione e nulla-osta si intendono comunque accordati senza pregiudizio di terzi, con facoltà della Provincia di revocarli o modificarli per motivi di pubblico interesse, gravi violazioni di legge e/o delle clausole contenute nell'atto autorizzatorio, nonché per qualsiasi ragione motivata da parte dell'Amministrazione. La revoca o la modifica del provvedimento originario non può dar titolo a rivalse o pretese di qualsivoglia genere, salvo

quanto disposto al successivo comma.

5. Qualsiasi modifica, sia in corso d'opera sia successivamente, deve essere oggetto di richiesta scritta e motivata, allegando alla domanda, in carta legale, la prova dell'avvenuto versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo, fermo restando quanto stabilito all'articolo 5, comma 13 del presente Regolamento.
6. La rinuncia ad eseguire le opere deve essere espressa dal titolare dell'autorizzazione esclusivamente con comunicazione scritta alla Provincia a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento e dà luogo al rimborso di eventuali depositi cauzionali. La rinuncia non ha effetto se il titolare non restituisce l'atto di autorizzazione e non provvede al ripristino, a proprie cure e spese, dei luoghi e delle cose al primitivo stato, nei modi e nei termini previsti da eventuali prescrizioni particolari dettate dalla provincia, previa autorizzazione, qualora ciò comporti la necessità di realizzare opere che interessino la sede stradale e le sue pertinenze.
7. L'autorizzato è unico responsabile, a qualsiasi effetto, di danni provocati a persone o cose in conseguenza dell'installazione, manutenzione, uso ed eventuale rimozione degli impianti pubblicitari, re-stando completamente esente la Provincia da ogni responsabilità.
8. La mancata o imperfetta manutenzione degli impianti può comportare, a giudizio insindacabile della Provincia e previa diffida, la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni causati.

Art. 9

TARGHETTE DI IDENTIFICAZIONE

(art. 55 D.P.R. 495/92)

1. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere saldamente fissata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, una targhetta metallica, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale dovranno essere riportati con caratteri incisi i seguenti dati:
 - Amministrazione autorizzante;
 - Soggetto titolare dell'autorizzazione;
 - Numero e data dell'autorizzazione (Aut. N. ____ del ____) o del rinnovo se trattasi di rinnovi di autorizzazione (Rinnovo N. ____ del ____);
 - Codice cartello
 - Indicazione della Strada Provinciale (S.P. n.....) progressiva chilometrica del punto di installazione (Progr. Km.....+.....) e lato stradale (dx/sx);

- Data di scadenza dell'autorizzazione (gg/mm/anno);
2. Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione delle targhette metalliche, è ammesso che i suddetti dati siano riportati con scritte a carattere indelebile su targhette adesive.
 3. La targhetta di cui la precedente comma dovrà essere sostituita dal titolare ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati oppure sia stata danneggiata o manomessa.

Art. 10

Voltura

1. Nel caso di cessione di azienda o di un ramo di essa, con conseguente trasferimento delle posizioni autorizzate, deve essere presentata, tempestivamente, apposita domanda di voltura corredata dagli atti dimostrativi del trasferimento e dalla ricevuta di versamento delle spese di istruttoria e sopralluogo.

Art. 11

Termine di installazione

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 45 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di cartelli, insegne e altri mezzi pubblicitari come definiti dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada, completi di struttura e messaggio pubblicitario autorizzato, fatta eccezione per le insegne di esercizio il cui termine è fissato in 180 giorni.
2. I suddetti termini possono essere prorogati una sola volta previa richiesta scritta e motivata dell'interessato.

Art. 12

Revoca, Decadenza, Rinuncia

1. L'autorizzazione è sempre revocabile dalla Provincia di Brindisi nei seguenti casi:
 - ✓ Per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale;
 - ✓ Per il venir meno delle condizioni che consentirono il rilascio del provvedimento autorizzativo.
 - ✓ Per mancata o imperfetta manutenzione degli impianti secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 8
2. Sono cause di decadenza del provvedimento:

- a) La decadenza del termine di validità dell'autorizzazione;
 - b) La mancata richiesta scritta alla Provincia ai fini della voltura prevista dall'art. 10 o il mancato pagamento degli oneri di voltura;
 - c) La mancata apposizione della targhetta prevista dall'art. 9;
 - d) Il mancato pagamento dei canoni entro i termini previsti dal presente regolamento.
 - e) Mancato pagamento delle spese di istruttoria nel caso di cambio bozzetto autorizzato per decorrenza dei termini come specificati all'art. 13 comma 2.
 - f) La variazione del messaggio pubblicitario riportato sul un cartello o su un altro mezzo pubblicitario effettuata in assenza della richiesta come specificata dal successivo art. 13 comma 1
 - g) Ogni altra violazione delle disposizioni del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., del presente Regolamento e del decreto di autorizzazione.
3. In qualsiasi momento il titolare dell'autorizzazione può rinunciare allo stesso dandone comunicazione alla Provincia.
4. Entro dieci giorni dalla revoca, decadenza o rinuncia, il titolare dell'autorizzazione dovrà provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario al ripristino a proprie cure e spese dei luoghi.
- In caso contrario, e fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie di cui all'art. 18 del presente Regolamento, si procederà all'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 23, commi 13bis, ter o quater del C.d.S.

Art. 13

Variazione messaggi pubblicitari

1. Qualora il soggetto titolare dell'autorizzazione, decorsi almeno tre mesi, fermo restando la durata della stessa, intenda variare il messaggio pubblicitario riportato su un cartello o su un altro mezzo pubblicitario, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio nonché la ricevuta di versamento delle spese di istruttoria, alla Provincia, la quale è tenuta a rilasciare l'autorizzazione entro i successivi quindici giorni, decorsi i quali si intende rilasciata.
2. Trascorsi **15 gg.** dalla richiesta di variazione, l'autorizzazione si intende rilasciata, tuttavia se il messaggio presenta delle caratteristiche che violano i divieti di cui al comma 1 dell'art. 23 del C.d.S, si applicano le disposizioni dell'art. 12 del presente Regolamento.

CAPO IV: CANONI

Art.14

Oneri e Corrispettivi

1. La giunta Provinciale fissa gli importi degli oneri, per le operazioni tecnico-amministrative, dovuti dagli interessati per ottenere il rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 405, comma 2, del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.
2. Per il rilascio dell'autorizzazione – il soggetto richiedente deve, inoltre, versare un corrispettivo annuo determinabile sulla base del prezzario predisposto dalla giunta provinciale ai sensi dell'art. 53 del citato Regolamento.
3. I corrispettivi per il rilascio di autorizzazioni e/o nulla osta sono rivalutati annualmente sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente o vengono modificati all'occorrenza con deliberazione di Giunta.
4. In caso di mancato aggiornamento del suddetto prezzario, i canoni restano in vigore nelle misure già determinate.

Art.15

Modalità di versamento del canone

1. Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari autorizzati dalla Provincia collocati lungo o in vista delle strade provinciali, posti fuori dai centri abitati, si applicano quali corrispettivi da versare alla Provincia per il rilascio o il rinnovo dell'autorizzazione, oltre alle spese di istruttoria e sopralluogo, i canoni determinati come indicato ai commi 3 e 4 dell'articolo precedente.
2. L'interessato, previa richiesta all'atto della domanda, potrà scegliere la modalità di versamento del canone, ovvero:
 - a) In un'unica soluzione: sull'ammontare complessivo, determinato moltiplicando per tre anni il canone annuale relativo all'anno in corso, sarà applicato uno sconto del 10%. In tal caso il canone dovrà essere corrisposto prima del rilascio dell'autorizzazione stessa, ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla relativa richiesta spese notificata dalla Provincia all'interessato;
 - b) In tre canoni annuali determinabili annualmente sulla base del prezzario predisposto dalla giunta provinciale Il primo pagamento dovrà essere corrisposto

prima del rilascio dell'autorizzazione, ed a pena di decadenza entro 30 giorni dalla relativa richiesta spese notificata dalla Provincia all'interessato.

3. Nel caso in cui l'interessato scelga di versare il canone, secondo le modalità di cui al precedente comma 2 lett. b), i canoni per le successive annualità di validità delle autorizzazioni, dovranno essere corrisposti anticipatamente, a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno.
4. Qualora il titolare dell'autorizzazione non provveda al pagamento annuale entro i termini stabiliti l'autorizzazione si intenderà decaduta.
5. il titolare di più autorizzazioni può provvedere al pagamento dei rispettivi canoni per le successive annualità in un'unica soluzione specificando, nella causale del versamento o tramite apposita nota, le autorizzazioni alle quali il pagamento si riferisce. In caso contrario la Provincia, a suo insindacabile giudizio, provvederà all'attribuzione del versamento alle autorizzazioni rilasciate partendo dalla meno recente, provvedendo, nel caso di in capienza del versamento, a dichiarare decadute le altre autorizzazioni non coperte dal pagamento.
6. Il canone non è suscettibile di frazionamento in caso di rinuncia da parte del titolare dell'autorizzazione; è invece frazionabile per effetto di revoche imposte d'ufficio dall'Amministrazione per motivi di pubblico interesse intervenute durante il periodo di validità del provvedimento.

Art.16

Mancato versamento del canone

1. Il mancato pagamento del canone entro i termini previsti dal presente regolamento comporta la decadenza dell'autorizzazione ai sensi del precedente art 12

CAPO V: PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Art. 17

VIGILANZA

1. L'Ente vigila, a mezzo del proprio personale, sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato. Lo stesso Ente vigila anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari oltreché sui termini di scadenza delle autorizzazioni concesse.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, dovrà essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione che dovrà provvedere entro il termine fissato. Decorso tale termine l'Ente, valutate le osservazioni avanzate entro dieci giorni dal soggetto, provvede d'Ufficio rivalendosi per le spese sul soggetto titolare dell'autorizzazione.
3. La vigilanza può essere, inoltre, svolta da tutto il personale di cui all'articolo 12, comma 1 del Codice della Strada il quale trasmette le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.
4. Limitatamente in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici di interesse storico o artistico, la vigilanza può essere svolta, nell'ambito delle rispettive competenze, anche da funzionari dei Ministeri dell'ambiente e dei beni culturali, i quali trasmettono le proprie segnalazioni all'Ente per i provvedimenti di competenza.

Art. 18

SANZIONE PECUNIARIA

1. Chiunque violi le disposizioni dell'art.23 del Nuovo Codice della Strada, del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione C.d.S. e le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Brindisi, è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art.23 commi 11 e 12 C.d.S.
2. Ai fini dell'applicazione delle suddette sanzioni, si considerano soggetti responsabili:
 - a) il trasgressore, individuabile nell'autore materiale della violazione, cioè colui che ha collocato fisicamente il mezzo pubblicitario;
 - b) l'obbligato in via solidale, individuabile nella ditta fornitrice della pubblicità o, in mancanza di apposita targhetta identificativa, nel soggetto pubblicizzato.

Art.19

RIMOZIONE MEZZO PUBBLICITARIO COLLOCATO SU SUOLO PRIVATO

1. Nel caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio, o di altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione, o comunque in contrasto con quanto stabilito dall'art.23 comma 1 C.d.S., la Provincia di Brindisi diffida il trasgressore e/o il proprietario o possessore del suolo privato nei modi di legge, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
2. coloro che non ottemperano alla suddetta diffida sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 13 bis C.d.S.
3. Decorso il suddetto termine, la Provincia di Brindisi può provvedere alla rimozione del mezzo pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri, previa apposita comunicazione, a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo
4. nel caso non sia possibile individuare l'autore della violazione, alla stessa sanzione soggiace chi utilizza gli spazi pubblicitari privi di autorizzazione.
5. Nella comunicazione di cui al comma 3 si farà riferimento alle avvenute operazioni di rimozione e alle condizioni di custodia e di ritiro del mezzo pubblicitario.
6. Trascorsi sessanta giorni dall'inizio della custodia, il mezzo pubblicitario, se non ritirato, verrà distrutto.
7. Per quanto non previsto si fa riferimento all'art. 23 comma 13 bis C.d.S

Art. 20

RIMOZIONE D'URGENZA

1. Ai sensi dell'art.23, comma 13-quater, nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero rientrante nel patrimonio della Provincia, o nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, in quanto in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione del codice della strada, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario. Successivamente alla stessa, la Provincia trasmette la nota delle spese sostenute al prefetto, che emette ordinanza - ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge

CAPO VI: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 21

PARTICOLARI FORME DI PUBBLICITA'

1. E' ammessa l'installazione di impianti pubblicitari di servizio nonché l'installazione di impianti pubblicitari all'interno delle rotatorie a seguito di stipula di apposita convenzione e/o contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione;
2. tutte le condizioni tecniche ed economiche saranno, nel rispetto di quanto previsto dal c.d.s. e dal relativo regolamento di attuazione, disciplinate nella succitata convenzione e/o contratto e/o accordo

Art. 22

RINVIO

1. Per quant'altro non previsto si farà riferimento alle norme del presente regolamento TOSAP in quanto applicabili e a quanto precisato dall'art. 23 D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. ed agli art. da 47 a 59 del DPR 16/12/1992 n. 495 ed alle altre norme in materia vigenti

ART. 23

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. L'ufficio competente provvederà a comunicare ai titolari di autorizzazione, direttamente e/o per il tramite di pubblicazione sul sito Internet, l'approvazione delle modifiche regolamentari e la relativa tariffa, per gli anni a partire dal 2007, da corrispondere entro la data stabilita nella comunicazione;
2. Il presente Regolamento, una volta esecutivo ai sensi del D. Lgs. 267/2000, sarà resa noto mediante affissione all'Albo Pretorio della Provincia di Brindisi e con ogni altro mezzo che l'Ente riterrà opportuno ;

ALLEGATO A

marca
da bollo
€ . 16,00

Schema di domanda per autorizzazione/rinnovo cartelli e altri mezzi pubblicitari

Provincia di Brindisi
Servizio Tributi e Concessioni
Via Annibale De Leo, 3
72100 Brindisi

Il Sig. _____ nato a _____ il
_____ residente in _____ via _____
N° _____ Cap _____ C.F. _____
Legale Rappresentante della _____
con sede in _____ Via _____ N° _____
Cap _____ C. F . o P..I. _____

CHIEDE

l'autorizzazione/rinnovo autorizzazione n. _____ del _____ per l'installazione di n° _____
mezzi pubblicitari sulla S.P. n° _____ Cat. _____ di seguito specificati

1. definizione mezzo _____ (cartello, preinsegna ecc.); Km _____ + _____; lato sx dx ; n.
facce 1 2 ; base cm _____ , altezza cm _____ , illuminazione si no ; presenza di supporti: si no ;
installazione c/o carburanti si no ; descrizione bozzetto: _____;
2. definizione mezzo _____ (cartello, preinsegna ecc.); Km _____ + _____; lato sx dx ; n.
facce 1 2 ; base cm _____ , altezza cm _____ , illuminazione si no ; presenza di supporti: si no ;
installazione c/o carburanti si no ; descrizione bozzetto: _____;
3. definizione mezzo _____ (cartello, preinsegna ecc.); Km _____ + _____; lato sx dx ; n.
facce 1 2 ; base cm _____ , altezza cm _____ , illuminazione si no ; presenza di supporti: si no ;
installazione c/o carburanti si no ; descrizione bozzetto: _____;
4. definizione mezzo _____ (cartello, preinsegna ecc.); Km _____ + _____; lato sx dx ; n.
facce 1 2 ; base cm _____ , altezza cm _____ , illuminazione si no ; presenza di supporti: si no ;
installazione c/o carburanti si no ; descrizione bozzetto: _____;
5. definizione mezzo _____ (cartello, preinsegna ecc.); Km _____ + _____; lato sx dx ; n.
facce 1 2 ; base cm _____ , altezza cm _____ , illuminazione si no ; presenza di supporti: si no ;
installazione c/o carburanti si no ; descrizione bozzetto: _____;

A tale scopo dichiara:

di accettare tutte le condizioni contenute nel Regolamento per la disciplina della pubblicità e delle segnalazioni turistiche della Provincia di Brindisi e nelle leggi in vigore e a tutte le altre che la Provincia di volta in volta intendesse prescrivere per la tutela del pubblico transito e demanio stradale.

Allegati in triplice copia:

A) Relazione tecnica, redatta da un tecnico abilitato, nella quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità.

In alternativa: Autodichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, nella quale si attesti che:

- a) Il manufatto che si intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità;
- b) *l'intervento non ricade su bene o zona soggetta a vincolo culturale o ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;*

B) *Bozzetto a colori, preferibilmente in scala 1 : 25, riprodotto fedelmente (anche nei caratteri delle lettere), il mezzo pubblicitario che si intende installare. Possono essere allegati anche più bozzetti diversi purché relativi ad una sola strada.*

C) Disegni, possibilmente in unica tavola, comprendenti:

C.1) corografia in scala 1 : 10.000 o 1 : 5.000;

C.2) una planimetria particellare della zona in scala 1 : 2.000 per un raggio di 500 mt. Ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione alla installazione ai sensi dell'art. 51 del D.P.R. 16-12-92, n. 495. Al riguardo dovrà essere specificato nella domanda se si intende installare il mezzo pubblicitario sulla fascia di pertinenza stradale (se possibile) o all'esterno di essa, su suolo privato, nel qual caso dovranno essere indicati anche i dati catastali e le generalità e domicilia dei proprietari e dell'eventuale grafici o fittavolo, nonché liberatoria o nulla osta da parte del proprietario del terreno su cui si intende installare il cartello pubblicitario.

Ai fini dell'esatta individuazione, da parte dell'Ufficio competente, del posizionamento prescelto, ove nelle vicinanze non sussistono manufatti facilmente individuabili, né lungo la strada cippi o altri segnali di progressive distanziometriche, in tal caso occorrerà misurare e comunicare sulla stessa domanda le distanze in metri che dovrebbero intercorrere fra il mezzo pubblicitario e i due segnali stradali subito ad esso precedente e seguente

C.3) Elaborati Grafici: la pianta in scala 1 : 1.000 con la posizione del cartello da installare rispetto al filo della carreggiata e la sezione trasversale strada in scala 1 : 1.000 con relative quote del cartello rispetto alla strada;

C.4) Sezione trasversale della strada nel punto di installazione;

D) N° 3 (tre) fotografie a colori del punto di installazione;

E) Ricevuta di versamento di € 55,30 da effettuarsi sul c/c bancario-Banca Popolare Pugliese-Agenzia di Brindisi-IBAN: IT 25 T 05262 15900 CC0201291862 intestato a: Provincia di Brindisi – Cartellonistica Pubblicitaria-con causale: spese di istruttoria e sopralluogo;

F) *(solo per i rinnovi)* Ricevute di versamento attestanti il pagamento del canone relativo alla precedente autorizzazione;

G) Mail: cartellonisticapubblicitaria@provincia.brindisi.it

H) Pec: provincia@pec.provincia.brindisi.it

_____ **li** _____ **Firma** _____

N.B.:

1. Nei casi di rinnovo occorre allegare esclusivamente copia dell'autorizzazione rilasciata nonché gli allegati di cui ai precedenti punti B) E) ed F);
2. Occorre presentare un'apposita domanda per ogni singola strada interessata dalla installazione di mezzi pubblicitari
3. per l'esposizione dei messaggi variabili devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
4. eventuali altri bozzetti, precisando il tempo di esposizione previsto per ciascuno di essi che, comunque non può essere inferiore a 3 mesi.

NUMERO STRADA	CLASSIFICA TOSAP		DENOMINAZIONE DELLA STRADA	CAPISALDI ESTREMI ED EVENTUALI INTERMEDI	LUNGH. DELLA STRADA Km.	LARGH. DELLA STRADA mt.	TIPO DI PAVIMENTAZIONE	STATO CONSIST. INDICE 1÷5
	CATEG. 1 ^a	CATEG. 2 ^a						
1	1		CANALE DI PIRRO conf. ALBEROBELLO (D.P.R. 16/3/1956)	L'impianto semaforico bivio per la Selva - Segnale limite Provincia.	4,000	6,00	bitum.	3
2	2		S.S. 172 - INNESTO PROVINCIALE "CANALE DI PIRRO" (D.P.R. 8/10/1955 e D.M. 11/6/1956)	Dalla S.S. 172 - Bivio per Canale di Pirro.	1,000	6,00	bitum.	4
3		1	STRADA COCCARO confine BARI (D.M. 25/2/1960)	Dalla "Fasano-Savelletri" (Km.ca 1+500 da Savelletri) al segnale "confine Provincia".	3,500	6,00	bitum.	4
4	3		FASANO - SAVELLETRI (D.M. 25/2/1960)	Dal n° civico 186 - Litoranea Egnazia 186 ml.	7,000	6,00	bitum.	4
5	4		FASANO - PURGATORIO (D.M. 25/2/1960)	Dalla Scuola Media Bianchi Via Artigianato alla Provinciale Cisternino-S.S. 16 (Gravina).	10,550	6,00	bitum.	4
6	5		PEZZE DI GRECO - TORRE SPACCATA - TORRE CANNE (D.M. 29/9/1960)	Da Pezze di Greco a ml. 105 dalla S.S. 16 a ml. 125 dal bivio con litoranea Egnazia.	6,000	6,00	bitum.	4
7	6		S.S. 16 - STAZIONE DI CISTERNINO - TORRE CANNE (D.M. 25/2/1960)	Dalla S.S. 16 a ml. 200 litoranea Egnazia.	6,200	6,00	bitum.	4
8	7		CISTERNINO - LAURETO (D.M. 25/2/1960)	Dalla Scuola Media (ml.420) al confine Provincia di Bari Km. 2,866 dal limite Prov. di Bari a Laureto Km. 1,626.	4,492	6,00	bitum.	4
9	8		CISTERNINO - S.S. 16 (D.L. 6/1/1916)	Dalla variante esterna Provinciale alla S.S. 16.	7,750	7,00	bitum.	5
10	9		MONTALBANO - MARE (D.M. 25/2/1960)	Dalla S.S. 16 alla S.S. 379.	4,500	6,00	bitum.	4
11	10		CISTERNINO - confine LOCOROTONDO	Dall'abitato di Cisternino verso Locorotondo al confine Provincia di Bari.	3,400	6,00	bitum.	3

12		2	DALLA "CISTERNINO-confine LOCOROTONDO" A SISTO (D.M. 25/2/1960)	Dalla Prov.le "Cisternino-conf. Locorotondo" al confine Provincia di Taranto (per Sisto).	3,000	6,00	bitum.	4
13	11		CISTERNINO - confine MARTINA FRANCA (D.P.R. 16/3/1956)	Circonvallazione di Cisternino 70 ml. prima stazione SUD-EST al confine Provincia di Taranto.	5,000	6,00	bitum.	4
14	12		OSTUNI - confine MARTINA FRANCA DIRAM. PASCAROSA (R.D. 11/5/1911)	Da ml. 550 bivio Via Pola al Confine Provincia di Taranto.	19,049	6,00	bitum.	4
15		3	DA CISTERNINO ALLA PROV.LE "CISTERNINO-CEGLIE" (D.M. 25/4/1977)	Dalla "Cisternino-Ostuni" alla "Cisternino-Ceglie".	2,900	4,00	bitum.	3
16	13		CISTERNINO - CEGLIE MESSAPICO (R.D. 17/5/1888)	Inizio dalla variante esterna Provinciale al bivio Provinciale "Ceglie-Ostuni".	13,830	6,00	bitum.	4
17	14		CISTERNINO - OSTUNI (D.M. 25/2/1960)	Dalla variante esterna Provinciale all'innesto Comunale Santuario S. Oronzo.	12,500	6,00	bitum.	4
18	15		OSTUNI - STRADA DEI COLLI CON DIRAMAZIONE PER MADONNA D'IBERNIA (D.M. n° 6528 del 2/9/1963)	Dalla S.S. 16 al Santuario S. Oronzo prosecuzione fino ai Monti di Cisternino.	10,500	6,00	bitum. 9,500 da bitumare 1,000	4
19	16		DALLA PROVINCIALE "OSTUNI-VILLANOVA" A ROSA MARINA PER Mass. BRANCATO - TAVERNE - S.S. 379 (D.M. 25/4/1977)	Dalla "Ostuni-Villanova alla S.S. 379 con variante all'esterno di Rosa Marina.	8,550	4,50	bitum.	4
20	17		OSTUNI - STAZIONE FF.SS. - VILLANOVA (R.D. 24/7/1884 e D.P.R. 15/7/1954)	Dalla S.S. 16 (distributore AGIP) allo svincolo complanare SUD della S.S. 379.	6,000	7,00	bitum.	4
21	18		OSTUNI - S.S. 379 PER Mass. LAMACAVALLO - S. ANDREA - BOEZIO - TORRE POZZELLE (D.M. 25/4/1977)	Dalla S.S. 16 (bivio per Nosocomio) S.S. 379 complanare SUD nei pressi svincolo VALTUR - Torre Pozzelle.	8,200	7,50	bitum.	5
22	19		OSTUNI - CEGLIE MESSAPICO (R.D. 24/7/1884)	Dal bivio per Francavilla Fontana all'incrocio con la strada Provinciale "Ceglie-Cisternino".	10,031	6,00	bitum.	4
23	20		CEGLIE MESSAPICO - FEDELE GRANDE (D.M. 25/2/1960)	Dall'incrocio con la strada per Montevicoli al confine Provincia di Taranto.	8,600	6,00	bitum.	4
24	21		CEGLIE MESSAPICO - VILLA CASTELLI conf. GROTTAGLIE E DIRAMAZIONE confine MARTINA FRANCA	Dal perimetro urbano di Ceglie M.co fino a Villa Castelli in diramazioni per Grottaglie (limite Provincia) e Marti-				

			(R.D. 9/2/1890)	na Franca (limite Provincia).	13,140	6,00	bitum.	4
25		4	CIRCONVALLAZIONE DI CEGLIE MESSAPICO	Dalla Provinciale "Ceglie-Fedele Grande", "Ceglie-Villa Castelli", "Ceglie Francavilla F.na", "Ceglie-S. Michele" (S.S. 581).	2,600	6,00	bitum.	4
26	22		CEGLIE MESSAPICO - FRANCAVILLA FONTANA (R.D. 24/7/1894)	Dal perimetro urbano di Ceglie M.co allo svincolo da Francavilla F.na per Brindisi della variante S.S. 7.	11,830	7,50	bitum.	4
27		5	CEGLIE M. - MADONNA DELLE GROTTI - FRANCAVILLA F. (D.M. 25/4/1977)	Inizio a 300 ml. dalla circonvallazione SUD di Ceglie M. Termina in Francavilla F. Via Cotogne (Cantina Sociale).	14,950	5,00/3,50	bitum.	4
28	23		OSTUNI - FRANCAVILLA F.NA PER Mass. LACEDDUZZA (D.M. 25/2/1960)	Inizia dal bivio strada Provinciale "Ostuni-Ceglie M.co". Termina alla variante S.S. 7 ANAS.	21,600	6,00	bitum.	4
29	24		OSTUNI - GIOVANNAROLLA PER CAROVIGNO E INNESTO S.S. 581 (S. MICHELE SALENTINO) (D.M. 25/2/1960)	Dall'abitato di Ostuni alla S.S. 581 per S. Michele S.no - S.S. 16 in Carovigno.	16,340	6,00	bitum.	3
30	25		SAN VITO DEI NORMANNI BIVIO PUPO ALLA S.S. 581 (D.M. 25/2/1960)	Da S. Vito dei N. alla S.S. 581 ed incrocio Ostuni-Giovanarolla-S. Michele S.no.	6,285	6,00	bitum.	4
31		6	DA S. VITO DEI NORMANNI ALLA PROVINCIALE "CAROVIGNO-GIOVANNAROLLA" (D.M. 25/4/1977)	Da S. Vito dei Normanni alla strada Provinciale "Carovigno-Giovanarolla".	6,600	5,00	bitum.	4
32	26		CAROVIGNO - SERRANOVA (D.M. 25/2/1960)	Da Carovigno verso Serranova all'incrocio con la S.S. 16 - S.S. 379.	9,128	5,00	bitum.	3
33		7	DA CAROVIGNO ALLA STRADA PROV.LE "S. VITO N.-SPECCHIOLLA" PER SANTUARIO MADONNA DI BELVEDERE (D.M. 25/4/1977)	Piazza Luisa di Felice (Carovigno) incrocio Prov.le "S. Vito dei N.-Specchiolla" (contrada Pezze d'Arena).	6,500	6,00	bitum.	5
34	27		CAROVIGNO - S. SABINA (S.S. 379) E DIRAMAZIONI PER MORGICCHIO E PER PANTANAGIANNI (R.D. 11/6/1911 e D.P.R. 7/12/1951)	Carovigno - S.S. 379 (svincolo complanare SUD). Diramazioni da S.S. 379 per Morgicchio e per Pantanagianni.	7,000	7,00	bitum.	4
35	28		SAN VITO DEI NORMANNI - SPECCHIOLLA (S.S. 379) (D.P.R. 1/9/1957)	Da S. Vito dei N. - S.S. 379 (svincolo complanare SUD)	8,100	7,50	bitum.	4
36	29		SAN VITO DEI NORMANNI - SERRANOVA	S. Vito dei N. - Incrocio Prov.le "S. Vito dei N.-Serrano-				

			(D.M. 25/2/1960)	va" e S.S. 379.	7,000	6,00	bitum.	3
37	30		MESAGNE (VECCHIA MONOPOLI) - S.S. 16 - SERRANOVA - INNESTO S.S. 379 (D.P.R. 16/3/1955 e D.M. 25/2/1960)	Mesagne (variante esterna S.S. 7 ANAS) - S.S. 16 - Serranova - S.S. 379.	18,400	5,00/6,00	bitum.	4
37 bis	31		DALLA S.S. 605 ALLA ,PROV.LE "MESAGNE-SCALO FERRO- VIARIO S. VITO DEI NORMANNI" (D.P.R. 16/3/1956 e 25/2/1960)	S.S. 605 - Scalo ferroviario S. Vito dei N.nni	6,100	5,00	bitum.	4
38		8	DALLA PROV.LE "S. VITO DEI N.nni-SERRANOVA" ALLA S.S. 16 PER APANI ED S.S. 16 PER GIANCOLA (D.M. 25/2/1960)	Prov.le "S. Vito dei N.nni-Serranova" - Incrocio con Prov.le "S.S. 16-Apani" - Incrocio con Prov.le "S.S. 16- Giancola.	10,500	5,00	bitum.	4
39	32		DALLA S.S. 16 ALLA S.S. 379 PER APANI (D.M. 18/11/1968)	S.S. 16 nei pressi dello scalo FF.SS. S. Vito dei N.nni - S.S. 379 nei pressi di Apani litorale.	4,596	5,00	bitum.	4
40		9	STRADA "GIANCOLA" DALLA S.S. 16 ALLA S.S. 379 INNESTO LITORANEA NORD DI BRINDISI (D.M. 25/2/1960)	S.S. 16 - Incrocio con S.S. 379 - Giancola - Litorale Punta penne - Apani.	4,800	6,00	bitum.	5
41	33		LITORANEA NORD DI BRINDISI PER PUNTA PENNE - GIANCOLA- APANI (D.M. 1/9/1956)	Limite abitato di Brindisi nei pressi della Colonia Mar- giotta - P. Penne - Sbitri - Giancola - Apani.	12,925	6,00	bitum.	4
42		10	BRINDISI (variante S.S. 16) A RESTINCO (strada "Montenegro") (D.M. 25/4/1977)	Circonvallazione di Brindisi nei pressi dell'innesto alla S.S. 16 per S. Vito dei N.nni - Restinco.	4,100	5,00	bitum.	3
43	34		S.S. 16 - RESTINCO - S.S. 7 - PALMARINI - S.S. 16 PER LECCE (D.M. 25/2/1960)	S.S. 16 per S. Vito dei N. - Restinco - S.S. 7 - Mass. Pal- marini - S.S. 16 per S. Pietro V.co presso Mass. Chiodi.	13,843	6,00	bitum.	4
44	35		MESAGNE- SCALO FERROVIARIO STAZIONE DI S. VITO N. CON DIRAMAZIONE PER S.S. 16 (D.M. 25/2/1960)	Mesagne (variante esterna S.S. 7 ANAS) - Mass. Boroni Scalo FF.SS. S. Vito dei N.nni.	10,100	6,00	bitum.	4
45	36		MESAGNE-LATIANO E RACCORDO OVEST ALL'ABITATO DI MASAGNE CON LA VARIANTE S.S. 7 DI QUESTO ABITATO (D.M. 12/2/1958 n° 126)	Mesagne-Latiano, raccordo OVEST con variante S.S. 7.	7,416	7,00	bitum.	4
46	37		LATIANO - SAN VITO DEI NORMANNI (R.D. 2/6/1887)	Variante S.S. 7 - Limite urbano di S. Vito dei N.nni.	11,179	6,00	bitum.	4

47	38		LATIANO - SARDELLA - SAN GIACOMO (D.M. 25/2/1960)	Innesto Prov.le "S. Vito dei N.nni-Latiano", variante cimitero a Latiano - Mass. Sardella - Mass. S. Giacomo	10,103	6,00/9,00	bitum.	4
48	39		SAN VITO DEI NORMANNI - FRANCAVILLA E TRATTO PER SAN MICHELE SALENTINO (R.D. 19/8/1894)	S. Vito - Mass. S. Giacomo - Francavilla F. (innesto S.P. "Francavilla-Ostuni" e diramazione per S. Michele S.	20,146	6,00	bitum.	4
49		11	DALLA "OSTUNI-FRANCAVILLA" (Masseria Lacedduzza) ALLA "SAN MICHELE S.-LATIANO" (D.M. 25/4/1977)	Strada Prov.le "Ostuni-Francavilla F.na" dalla Masseria Lacedduzza alla strada Prov.le "S. Michele S.-Latiano".	2,800	4,50	bitum.	4
50	40		FRANCAVILLA FONTANA - VILLA CASTELLI (R.D. 1/3/1903)	Svincolo da Francavilla F.na per Brindisi variante esterna all'abitato di Francavilla F. - Limite abitato Villa Castelli.	8,408	6,00	bitum.	3
51	41		CELLINO SAN MARCO - ORIA - CANTAGALLO - S.S. 603 E CIRCONVALLAZIONE DI ORIA (D.M. 25/2/1960)	Cellino San Marco - Circonvallazione di Oria - Masseria Cantagallo (innesto S.S. 603).	42,470	6,00	bitum.	3
52	42		FRANCAVILLA FONTANA - SAN MARZANO (R.D. 17/5/1888 e R.D. 9/2/1890)	Variante esterna Francavilla F.na - Confine Provincia di Taranto verso San Marzano.	7,037	6,00	bitum.	3
53	43		FRANCAVILLA FONTANA - SAVA (R.D. 23/6/1898)	Variante esterna Francavilla F.na - Confine Provincia di Taranto verso Sava.	7,949	6,00	bitum.	4
54	44		FRANCAVILLA FONTANA - MANDURIA (D.M. 25/2/1960)	Francavilla F.na - Confine Provincia di Taranto verso Manduria.	7,200	6,00	bitum.	4
55	45		VARIANTE ESTERNA A SUD DI FRANCAVILLA FONTANA	Strada Prov.le "Oria-Francavilla F.na" - Innesto S.S. 603.	4,530	10,00	bitum.	4
56	46		FRANCAVILLA FONTANA - ORIA (R.D. 27/12/1869)	Variante esterna Francavilla F.na - Variante esterna Oria.	2,000	6,00	bitum.	4
57	47		ORIA - MANDURIA (R.D. 17/5/1888)	Oria - Confine Provincia di Taranto verso Manduria.	3,750	6,00	bitum.	4
58	48		ORIA- SANTUARIO SAN COSIMO (D.M. 25/4/1977)	Oria - Santuario San Cosimo alla Macchia.	4,000	5,00	bitum.	4
59	49		DALLA S.P. "ORIA-TORRE S. SUSANNA" PER SANTUARIO SAN COSIMO ALLA MACCHIA confine MANDURIA	Innesto S.P. "Oria-Torre S. Susanna" - Santuario San Cosimo - Confine Provincia di Taranto verso Manduria.				

			(D.P.R. 13/8/1957)		5,286	6,00	bitum.	4
60	50		TORRE S. SUSANNA - SANTUARIO SAN COSIMO (D.M. 25/2/1960)	Torre S. Susanna - Santuario San Cosimo alla Macchia.	4,727	6,00	bitum.	4
61	51		ERCHIE - SANTUARIO SAN COSIMO (D.M. 25/2/1960)	Erchie - Innesto alla S.P. "Torre S. Susanna-S. Cosimo".	5,230	6,00	bitum.	4
62	52		ORIA - TORRE S. SUSANNA (R.D. 27/12/1869)	Limite abitato Torre S. Susanna - Variante esterna Oria.	7,150	6,00	bitum.	4
63	53		TORRE S. SUSANNA - ERCHIE (R.D. 27/12/1869, D.M. 13/8/1957, D.P.R. 30/6/1955, R.D. 1/3/1903)	Limite abitato Torre S. Susanna - Limite abitato Erchie.	2,101	6,00	bitum.	4
64	54		ERCHIE S.S. 7ter CON DUE DIRAMAZIONI: S.S. 7ter LO SOLE- MOTUNATO; S.S. 7ter AVETRANA (D.M. 13/8/1957 e D.P.R. 30/6/1955)	Erchie - S.S. 7ter - Mass. Lo Sole Motunato conf. Pro- vincia di Lecce - Stazione Avetrana S.S. 7ter confine Pvincia di lecce verso Avetrana.	6,000	6,00	bitum.	3
65	55		SAN PANCRAZIO SALENTINO - MASS. CAMPONE - S.S. 7ter (D.M. 20/2/1963)	San Pancrazio S. - Mass. Campone - S.S. 7ter (innesto presso stazione di Erchie).	9,100	6,00	bitum.	3
66		12	ERCHIE - MASSERIA LELLO BELLO INNESTO ALLA PROV.LE "TORRE S. SUSANNA-SAN PANCRAZIO SALENTINO" (D.M. 25/4/1977)	Erchie - Masseria Lello Bello - Innesto Prov.le "San Pan- crazio-Torre S. Susanna".	6,700	4,00	bitum. 3,600 tratturo 3,100	4 1
67		13	DALLA S.P. "S. PANCRAZIO-TORRE S.S." AL SANTUARIO DI S. ANTONIO ED INNESTO ALLA "MESAGNE-S. PANCRAZIO" (D.M. 25/4/1977)	Innesto Prov.le "S. Pancrazio S.-Torre S.S." - Santuario S. Antonio - Innesto Prov.le "Mesagne-S. Pancrazio".	3,100	6,00	bitum. 1,000 tratturo 2,100	5 1
68	56		TORRE S. SUSANNA - SAN PANCRAZIO SALENTINO (D.P.R. 15/7/1954)	Limite abitato Torre S. Susanna - Limite abitato S. Pancrazio Salentino.	8,700	6,00/7,00	bitum.	4
69	57		MESAGNE - TORRE S. SUSANNA (R.D. 17/5/1888)	Limite abitato Mesagne - Limite abitato Torre S. Susanna.	11,408	6,00	bitum.	4
70	58		LATIANO - TORRE S. SUSANNA (R.D. 2/5/1887)	Limite abitato Latiano - Limite abitato Torre S. Susanna.	9,500	6,00	bitum.	4
71	59		ORIA - LATIANO (R.D. 27/12/1869)	Limite abitato Oria - Limite abitato Latiano.	7,500	6,00	bitum.	3

72		14	DALLA "ORIA-LATIANO" ALLA "LATIANO-TORRE S. S." (D.M. 25/4/1977)	Innesto S.P. "Oria-Latiano" - Innesto S.P. "Latiano-Torre S. Susanna".	4,300	4,50	bitum.	4
73		15	MESAGNE VERSO LATIANO PER MASSERIA VASAPULLI, MASSERIA TENENTE (Vecchia Latiano) (D.M. 25/4/1977)	Limite abitato Mesagne - Masseria Vasapulli - Latiano.	7,100	4,50	bitum.	4
74	60		MESAGNE - S. PANCRAZIO SALENTINO E DIRAMAZIONE PER SALICE SALENTINO E NARDO' (Porto Cesareo) (D.P.R. 15/7/1954)	Limite abitato di Mesagne - Limite abitato di S. Pancrazio Salentino.	17,850	6,00	bitum.	4
75	61		S. PANCRAZIO SALENTINO - SANDONACI - CELLINO S. M. - SAN PIETRO VERNOTICO (R.D. 2/6/1887 e 9/2/1890)	S. Pancrazio Salentino - Circonvallazione di S. Pietro V.	14,895	6,00/7,00	bitum.	4
76	62		SANDONACI conf. CAMPI SALENTINO - GUAGNANO (D.M. 25/2/1960)	Sandonaci confine Campi Salentino - Sandonaci confine Guagnano.	3,789	6,00	bitum.	4
77	63		CELLINO S. M. conf. GUAGNANO - CAMPI S. - SQUINZANO (D.M. 25/2/1960)	Cellino confine Guagnano - Cellino confine Campi Sal. - Cellino confine Squinzano.	5,127	6,00	bitum.	4
78	64		DA CELLINO S. MARCO ALLA "TUTURANO-SANDONACI" (D.M. 25/4/1977)	Cellino - Innesto Prov.le "Tuturano-Sandonaci".	2,600	5,00	bitum.	4
79	65		SANDONACI - TUTURANO - BRINDISI (D.M. 25/2/1960)	Sandonaci - Tuturano - Circonvallazione di Brindisi.	20,000	6,00	bitum.	4
80		16	BRINDISI - S. ELIA - CERRITO - S.S. 605 (Mesagne-Sandonaci) CON DIRAMAZIONE ALLA S.S. 7 (D.M. 18/11/1968)	Brindisi (Quartiere S. Elia) Mass. Cerrito - Innesto S.S. 605 diramazione per S.S. 7 (Mass. Nuova).	21,763	5,00	bitum.	4
81	66		MESAGNE - TUTURANO - STAZIONE FERROVIARIA E TRATTO S.S. 16 - S.S. 613 (Superstrada Brindisi-Lecce) (D.M. 29/9/1960)	Mesagne - Tuturano - Stazione FF.SS. - S.S. 16 - S.S. 613.	16,700	5,00/6,00	bitum.	4
82	67		MESAGNE - SAN PIETRO VERNOTICO (D.M. 25/2/1960)	Mesagne - San Pietro Vernotico.	16,667	6,00	bitum.	4
83		17	SAN PIETRO VERNOTICO - TUTURANO (per Forche Aristosa) (D.M. 25/4/1977)	San Pietro vernotico - Masseria Forche Aristosa - Tuturano.	7,100	5,00	bitum.	4

84	68	SAN PIETRO VERNOTICO - TORCHIAROLO confine LECCE E CIRCONVALLAZIONE EST DI S. PIETRO VERNOTICO (R.D. 11/6/1911)	Circonvallazione di S. Piero V.co fino all'innesto alla S.S. 16 lato NORD; abitato di Torchiarolo, conf. Squinzano.	6,550	6,00/7,00	bitum.	4
85	69	TORCHIAROLO LENDINUSO (D.M. 25/4/1977)	Abitato di Torchiarolo - Incrocio con Litoranea Salentina.	4,700	7,50	bitum.	4
86	70	S. PIETRO V.CO - S. GENNARO CON VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI S. GENNARO E DIRAM. PER PIUTRI (D.P.R. 1/9/1956)	Innesto circonvallazione di S. Pietro V.co - Incrocio con Litoranea Salentina.	5,192	6,00/7,00	bitum.	4
87	71	LITORANEA SALENTINA CON DIRAMAZIONE PER TORRE MATTARELLE E CERANO (D.M. 2/9/1963)	Dalla S.S. 613 confine Provincia di Lecce con tre diramazioni.	15,330	5,00/6,00	bitum.	4
88	72	BRINDISI - MASSERIA S. LUCIA - MASSERIA VILLANOVA - TORRE MATTARELLE (D.M. 28/12/1971)	Brindisi (svincolo Corsa Industriale) Masseria S. Lucia - Masseria Villanova - Torre Mattarelle.	7,962	7,00	bitum.	4
90	73	EX STRADA STATALE N° 379 DI EGNAZIA E DELLE TERME DI TORRE CANNE - TRONCO "MONOPOLI-TORRE CANNE" (D.M. n° 1103 del 30/10/1978)	Da Torre Canne (incrocio per Pozzo Guacito e per Torre Spaccata) al confine Provincia di Bari.	9,976	6,00	bitum.	4
91	74	VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO CI CISTERNINO	Strada Prov.le "Cisternino-S.S. 16" Strada Prov.le "Cisternino-Ostuni" Strada Prov.le "Cisternino-Ceglie Messapico".	2,231	7,00/7,50	bitum.	5
92	75	VARIANTE S.S. 16 ALL'ESTERNO DELL'ABITATO A NORD-EST DI PEZZE DI GRECO	Innesto S.S. 16 lato Ostuni - Innesto S.S. 16 verso Bari.	4,420	7,50	bitum.	5
		ex SS 16 TRATTO FASANO-OSTUNI ex SS 16 TRATTO OSTUNI-CAROVIGNO ex SS 16 TRATTO CAROVIGNO SAN VITO DEI NORMANNI ex SS 16 TRATTO SAN VITO DEI NORMANNI-BRINDISI ex SS 16 TRATTO BRINDISI-SAN PIETRO VERNOTICO ex SS 16 TRATTO SAN PIETRO VERNOTICO-CONFINE LECCE	Dal km. 859+900 al km. 912+450 e dal km. 917+450 al km. 937+200	71,550	6,00	bitum.	5
		ex SS. 605 TRATTO SAN VITO DEI NORMANNI-MESAGNE ex SS. 605 TRATTO MESAGNE-SAN DONACI-CONF. PROV. LECCE	Dal km. 000 al km. 31+700	31,700	6,00	bitum.	5

